

(N. 740)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1949

Disciplina delle indennità relative
a requisizioni praticate dagli Alleati ed agli inerenti danni.

ONOREVOLI SENATORI. — In una indubitabile situazione di disagio versa la materia degli accertamenti e delle indennità da corrispondere ai privati per requisizioni alleate e per danni inflitti nel praticarle, dopo l'occupazione del nostro territorio.

L'azione degli organi ministeriali da un lato non giunge ancora a ripudiare le norme del regio decreto 28 febbraio 1940, n. 1741, che le requisizioni di guerra e gli inerenti danni hanno disciplinato e d'altro lato tende a sostituire a tali norme, la propria esclusiva podestà, con provvedimenti di assai dubbio contenuto democratico e costituzionale.

Un regio decreto 21 maggio 1946, n. 451, a cui vorrebbe accompagnarsi un altro in fase di preparazione, realizza tale tendenza, col risultato altresì che frattanto numerosi accertamenti e liquidazioni vengono rallentate o sospese.

Il Genio militare, organo di controllo e di valutazione, che opera nel solco della legge del 1940, più non sembra ritenuto adatto al suo compito, malgrado abbia in ormai nove

anni di lavoro acquisito una seria ed incontestabile esperienza, tutelando altresì visibilmente gli interessi dello Stato.

Si giunge anche a negar valore, in tutto o in parte, alle decisioni del Comitato giurisdizionale centrale, che la legge del 1940 ha istituito e che è composto di magistrati, consiglieri di Stato, funzionari dell'Avvocatura erariale e dei Ministeri, il quale risolve le controversie non definite sul terreno amministrativo. Ciò determina una notevole perplessità e perfino un disorientamento fra i cittadini, che dopo aver conseguito decisioni di quell'Alto Consesso, ancora non possono considerarsi sicuri del loro diritto, giacchè questo, in luogo di realizzarsi sul terreno esecutivo, è assoggettato a dispute di merito o amputato da organi amministrativi dello Stato, a cui quella giurisdizione sembra meno accetta.

Occorre determinarsi per l'una o l'altra delle due tendenze suindicate: delle quali tuttavia solo la prima contiene, a nostro avviso, un'adeguata e corretta disciplina degli interessi concorrenti dei cittadini e dello Stato.

La legge del 1940, se non poteva prevedere la liquidazione di requisizioni e di danni arrecati da quelli che erano considerati allora nemici, regola non di meno con norme diffuse e complete la materia delle verifiche e la procedura delle contestazioni e liquidazioni, munendo queste ultime di doverose garanzie e creando l'organo giurisdizionale atto a risolvere le controversie.

Al contrario il regio decreto 21 maggio 1946, n. 451, all'articolo 5 istituisce un Comitato semplicemente consultivo, mentre all'articolo 7 dispone che, dopo il parere dello stesso: « i provvedimenti del Ministro del tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose... sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi per via giudiziaria, nè in via amministrativa ».

A rimuovere tale situazione mira il disegno di legge, che il proponente ha l'onore di sottoporre agli onorevoli colleghi, onde lo facciano oggetto di esame e vi collaborino, occorrendo.

Esso riflette esclusivamente le requisizioni alleate e i danni causati nell'attuarle e non la materia generale dei danni di guerra, rimessa ad una legge, che è tuttora in gestazione.

Non solo trattasi di ridare intero vigore alla legge del 1940, che ha fatto buona prova, ma soprattutto di assicurare ai cittadini la tutela dei loro diritti, dopo la fase delle istruttorie, accordando loro la possibilità di ricorrere, esaurita la via amministrativa, ed una autorità giurisdizionale non facente parte di un Ministero e atta a meglio tranquillizzarli nella soluzione delle loro controversie.

Nel diritto civile comune una clausola contrattuale, che istituisse una parte arbitra dei diritti dell'altra, sarebbe nulla, anche se quest'ultima esplicitamente l'avesse accettata.

Perchè, solo per il fatto che trattasi dello Stato, deve essere consentito allo stesso il sovvertimento di un principio di moralità e di giustizia incontestabile?

Occorre anche considerare che il metodo non appare destinato a produrre buoni frutti, sia perchè il cittadino è portato a detestare rapporti con lo Stato, la cui sorte si identifichi con tale sua minorazione, sia perchè il sistema può spingere i meno rassegnati e i più audaci

a procurarsi influenze o ad esercitare pressioni, che sostituiscano la perduta garanzia.

Purtroppo lo Stato si sta mettendo, anche per altri rapporti, su questa via.

Richiamiamo il trattamento recentemente inflitto alle controversie aventi per oggetto forniture di guerra.

Queste erano risolte dall'Autorità giudiziaria ove un amichevole componimento non si fosse raggiunto fra il fornitore e l'Amministrazione.

Un provvedimento legislativo del marzo 1949 ha sottratto d'improvviso all'Autorità giudiziaria tutte le cause in corso, estinguendole d'ufficio ed obbligando i creditori a costituirsi avanti un Comitato espresso dal seno dell'Amministrazione e chiamato a giudicare della materia controversa, con perdita altresì, per i richiedenti, di interessi precorsi e di spese.

Notisi che si tratta di crediti che, per la loro lunga sofferenza, se anche saranno riconosciuti, verranno ormai pagati con la svalutazione da parecchi anni impressa alla moneta. È giusto tuttavia riconoscere che quel provvedimento almeno accorda al contraente, dopo aver esperito la via amministrativa, il ricorso *ex novo* all'Autorità giudiziaria, pur dopo la peregrinazione inflittagli presso un debitore, col quale ha già avuto una prima causa e non ha potuto accordarsi.

Sia lecito anche rilevare le diversità di trattamento che col regio decreto 25 maggio 1946, n. 451, si infligge ad una determinata categoria di cittadini in confronto di altre. Invero coloro, che hanno subito requisizioni dalle Autorità nazionali, possono tuttora fruire delle disposizioni della legge del 1940, le quali consentono, come si è visto, di ricorrere al Comitato giurisdizionale centrale.

Perchè adunque un altro gruppo di interessati, che non hanno evidentemente essi prescelto di assoggettarsi ad una requisizione alleata piuttosto che ad altra nazionale, dovrebbero subire un trattamento deteriore?

Sorge il dubbio che la preoccupazione di gravare il meno possibile il bilancio statale agisca quale elemento determinante nella materia.

Ma se è così, lecita e comprensibile appare una reazione, che ripristini l'equilibrio e la

giuridica armonia, le quali debbono accompagnare anche le gestioni di Stato, i cui risparmi a detrimento della giustizia non sarebbero mai nè moralmente nè praticamente desiderabili. Diciamo praticamente, perchè, come si è già accennato, dalla compressione del diritto altrui non vi sono utilità da sperare nè per l'allettamento e il concorso del cittadino a prestazioni allo Stato, nè per le bontà delle stesse, mentre l'Amministrazione ben sa che i suoi diritti, anche sul terreno giurisdizionale, vengono (e l'esperienza quotidiana lo insegna) più che sufficientemente considerati e tutelati in ogni sua contestazione coi privati.

E già abbiamo rilevato che frattanto, allorchè nell'applicazione del ricordato decreto l'interessato si rivolge agli uffici istituiti da esso, si sente rispondere che non sono state ancora impartite istruzioni ed autorizzazioni per eseguire le istruttorie.

Accade così che le prove dei danni si disperdano, mentre più d'uno è costretto a mutare lo stato delle cose onde evitare le maggiori rovine, che derivano degli abbandoni o da riparazioni neglette.

Nè l'interessato può fare alcunchè per togliere di mezzo la pregiudizievole inerzia degli Uffici, giacchè gli è contesa la facoltà di convenire l'Amministrazione, dimentica o restia, avanti una Autorità giurisdizionale, che la induca al compimento del suo dovere.

Per impedire il protrarsi di una situazione tanto ingiusta e dannosa, occorre scostarsi dal regio decreto 25 maggio 1946 n. 541.

Dopo tutto, se gli Alleati, che al tempo delle

loro requisizioni assicurarono i cittadini, spesso turbati e imploranti, che non sarebbe loro mancato un equo indennizzo e se questo essi hanno voluto assicurare ai colpiti con l'articolo 76 del Trattato di pace, onde i requisitori non venissero imputati di scarsa moralità; e se essi hanno altresì fornito allo Stato italiano dai mezzi atti allo scopo, sia attraverso l'abbandono di un ingente materiale di guerra affidato alla A.R.A.R. per la realizzazione, sia con la erogazione di una ingente somma in dollari (non si sa se volta poi ad altri fini), non vi è ragione perchè tale intento di giustizia non venga correttamente realizzato, nè che siano continuamente dilazionati e poi unilateralmente stabiliti risarcimenti.

Dice il ricordato articolo 76 del Trattato (la cui esecuzione sottrae pertanto la materia alla legge generale sui danni di guerra): «il Governo italiano accetta di corrispondere una indennità in lire alle persone, che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci e servizi a favore delle Forze armate di potenze alleate e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze armate di potenze alleate, relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra».

Considerando ora il modo, con cui raggiungere la illustrata finalità, non si vede come meglio ciò potrebbe avvenire, se non estendendo alle requisizioni alleate ed ai relativi danni le norme già in atto per quelle eseguite dallo Stato, quali contenute nella legge 8 agosto 1940 n. 1741.

Le suesposte deduzioni giustificano pertanto il seguente:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le requisizioni Alleate di beni immobili e mobili susseguite alla occupazione del territorio nazionale e i danni arrecati nella esecuzione delle stesse sono accertati e liquidati secondo le norme contenute nel regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, del decreto legislativo del maggio 1946, n. 451, sono abrogati.